


Giuseppe Martelli



Foggia, gennaio 1990
2[^] edizione : Roma, agosto 2002

INDICE


Introduzione.....pag. 3

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI

PREMESSA..... pag 5
LA LEGGE DEL TAGLIONE..... pag 6
1. Per oggi..... pag 7
2. Per allora..... pag 7
LA PROCEDURA GIUDIZIARIA..... pag 7
PRINCIPI GENERALI..... pag. 8
1. La funzione della pena..... pag 8
2. Il principio di legalità e proporzionalità..... pag 10
Il principio i personalità della pena..... pag 11

PARTE SECONDA: I DELITTI E LE PENE

LE SINGOLE PENE..... pag 12
1. La pena di morte..... pag 13
2. L'esclusione dalla comunità ed il carcere..... pag 14
3. Le pene pecuniarie..... pag 16
I SINGOLI DELITTI..... pag 17
1. L'omicidio..... pag 17
2. Percosse e lesioni..... pag 20
3. Il furto..... pag 21
4. Adulterio, incesto e violenza carnale..... pag 22
5. La bestemmia...
..... pag 25
6. Testimoni e falsa testimonianza..... pag 27
Conclusione..... pag 29
Bibliografia..... pag 30



*“Ogni scrittura è ispirata da Dio ed è
utile ad insegnare, a correggere, a
riprendere, ad educare alla giustizia”
(2 Tim. 3:16)*

INTRODUZIONE

La Bibbia dice di sé stessa che *ogni* sua parte è ispirata da Dio, comprese quelle che appaiono le più difficili o le più lontane dalla nostra realtà quotidiana, le quali possono dimostrarsi invece fonti di preziosi insegnamenti ed esortazioni.

E' questo il caso del *Pentateuco*, specie nelle sue sezioni cerimoniali e legislative, che sembrano così ostiche a tanti credenti: con il presente studio vorremmo fornire, con l'ausilio del Signore, un contributo ad una lettura 'viva' di questa parte della Bibbia, dimostrando come la Legge di Dio sia sorprendentemente attuale, e contenga principi profondi e meravigliosi che la pongono su un piano di superiorità, per esempio, rispetto ai più antichi codici penali. Essa, infatti, lungi dall'essere "antiquata", fu la prima grande legislazione penale della storia e, insieme al Codice Hammurabi, ha influenzato in passato ed influenza ancora oggi le legislazioni più progredite.

Sotto questo profilo può affermarsi senza tema di smentita che, sebbene alcune leggi mosaiche avevano carattere temporaneo e per questo caddero in desuetudine col passare dei secoli, e malgrado ciò sia spesso sconosciuto dagli studiosi di diritto¹, non di meno tutte le società che sono state toccate dalla testimonianza biblica hanno sempre tratto grandi benefici nel conformarsi ai principi scritturali validi per ogni tempo.

¹ Non mancano, tuttavia, giuristi che hanno posto in evidenza la grande influenza del Cristianesimo sul diritto romano classico e giustiniano: in tal senso possono consultarsi, tra le opere classiche, i saggi di Stroux, *“Summa jus summa iniuria. Un capitolo concernente la Storia dell'Interpretatio iuris”*, Cortona, 1929; ed Albertario, *“Delictum e crimen nel diritto romano classico e nella legislazione giustiniana”*, Milano, 1924.

Gli ordinamenti giuridici dei Paesi nei quali è giunta la testimonianza evangelica sono ancora oggi i più civili ed avanzati del mondo, malgrado la realtà dominante di peccato ed il costume prevalente di allontanamento dagli insegnamenti divini, non solo nei principi astratti di diritto, ma anche e soprattutto nella prassi sociale quotidiana.

Il taglio di lettura del presente studio sarà quello del confronto tra la Legge di Mosé e gli altri sistemi penali, antichi e moderni, confronto che evidenzierà a volte continuità ed a volte conflitto tra le leggi esaminate, a seconda di come gli uomini abbiano considerato le disposizioni contenute nella Parola di Dio. Analizzeremo, inoltre, aspetti riguardanti il solo diritto penale, tentando un'analisi che permetta la comparazione del dettato biblico con i sistemi penali dell'antichità, ma soprattutto con le disposizioni degli ordinamenti giuridici moderni.

Divideremo il lavoro in *due parti*: nella prima (principi generali) tratteremo la cd. "legge del taglione" ed alcuni profili generali di diritto penale sostanziale e processuale; nella seconda (i delitti e le pene) esamineremo alcune figure delittuose previste dalla Bibbia, nonché le principali sanzioni ad esse collegate.

Abbiamo cercato di conservare sempre un linguaggio semplice ed accessibile, evitando per quanto possibile il ricorso a termini tecnici. Al di là dei nostri sforzi, consegniamo questo studio nelle mani del Signore, affinché la Sua opera possa trarne beneficio ed essere glorificato il Suo nome, nel mondo come nella chiesa e nei cuori di ogni singolo credente nato di nuovo.

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI

Il diritto penale ebraico è ancora oggi impostato sul modello biblico, anche se si differenzia da esso in molti punti e soprattutto nella prassi giudiziaria e di polizia.

La Bibbia presenta, in ogni libro del Pentateuco esclusa la Genesi, delle vere e proprie norme penali che potrebbero formare un codice: nel libro dell'Esodo, da 20:2 a 23:19; nel Levitico i capp. 17-26; nei Numeri i brani 5:5-31, 27:1-11, 36:1-13; nel Deuteronomio i capp. 12-28.

A. PREMESSA

Limitandoci ai soli aspetti penalistici, in linea generale possiamo sottolineare almeno tre aspetti:

Per quanto riguarda *i contenuti*, la Legge di Mosé presenta i comandamenti *di Dio* per il popolo d'Israele liberato dall'Egitto, rivelati circa 1400 anni prima di Cristo. Il Pentateuco manifesta la santità dell'Eterno, i cui occhi sono "troppo puri per sopportare la vista del male" (Ab. 1:13), ma evidenzia anche la miseria dell'uomo, che cade nella tentazione del peccato perché è incapace di osservare la Legge di Dio (Rom. 7:7-13).

Per quanto riguarda *l'impostazione*, come tutti i suoi interventi nella storia dell'uomo, l'Eterno nella Sua Legge tenne in gran conto le idee di diritto e di giustizia prevalenti a quei tempi, ma nello stesso tempo le superò in perfezione

morale e civile. Egli soddisfece l'ideale di giustizia di *allora*, conformandolo al proprio ogni qual volta vi fosse reale conflitto tra i due.

Per quanto riguarda *il risultato*, esso fu duplice: il livello morale del popolo ebraico era certamente superiore a quello di qualsiasi altro popolo dell'antichità; la legislazione penale ebraica era senz'altro più umana delle altre ad essa contemporanee, ma anche di molte altre, come per esempio quelle greca e romana.

B. LA LEGGE DEL TAGLIONE

La cosiddetta "legge del taglione" (Lev. 24:17-23) è, a nostro parere, il centro motore dell'intera legge penale biblica, che è stata compilata intorno al 1400-1450 a.C.. Essa fu anche la legge fondamentale del Codice Hammurabi (1750 a.C. ca.), e delle XII Tavole romane (450 a.C.).

Per ciò che concerne il rapporto fra il Pentateuco ed il Codice sumerico di Hammurabi, bisogna sottolineare la loro indipendenza ed il loro diverso spessore giuridico. In particolare:

- 1. Se è vero che la legge di Mosè è posteriore di circa tre secoli, è anche vero che nessuna influenza sumerica è in essa riscontrabile, dal momento che, in quei secoli, Israele subiva la schiavitù in Egitto e non aveva alcun rapporto con gli Imperi Orientali. La sostanziale originalità del Pentateuco è provabile, almeno sotto il profilo giuridico, rispetto al mondo egiziano, nel quale non esisteva neppure un vero e proprio ordinamento giuridico.***
- 2. Il Codice di Hammurabi si rivela destinato ad una società ricca, divisa rigidamente in classi sociali (liberi, semiliberi, schiavi), e già di alto sviluppo economico-sociale: sono ad esempio già previste le figure del medico e dell'architetto. Ci si potrebbe così attendere un diritto molto più avanzato di quello del Pentateuco, il quale era invece diretto ad una società nomade dedita alla pastorizia, senza nessuna struttura sociale fissa ed appena uscita da una lunga esperienza di schiavitù.***

Il confronto fra Mosé ed Hammurabi rivela invece la maggiore perfezione giuridica del primo, come vedremo più avanti, e questo non può che confermare l'origine divina del Pentateuco.

Tornando alla "Legge del Taglione", essa è giudicata di solito come disumana, crudele, antiquata. Ma tale giudizio appare superficiale, e non tiene conto né del reale significato di questa legge, né di *un duplice, necessario piano cronologico di analisi*, che distingue l'oggi dall'allora.

Per oggi, non si può dimenticare quanto disse il Signore Gesù Cristo in Mt. 5:38-42, "completando" la legge del Taglione: tutta la Legge fu data a causa della durezza dei cuori (Mc. 10:5), ed essa fu adempiuta e completata dall'insegnamento di Cristo (Mt. 5:17). *A chi può sembrare superato il taglione, la Bibbia risponde con la legge dell'amore*: entrambe coesistono perfettamente nella mente di Dio, che è giustizia e amore, ma il "porgere l'altra guancia" è un criterio ancora troppo alto perché una qualsiasi società umana *attuale*, dominata dal peccato, possa considerarlo diritto. Gli ordinamenti giuridici moderni si attestano di solito in posizione intermedia fra il Levitico ed il Sermone sul Monte, ma la maggior parte di essi è più vicina al taglione che all'amore. Anche in questo senso, allora, l'intera Legge di Dio contiene quella dell'uomo e ne rappresenta la méta irraggiungibile.

Per allora, la legge del taglione, com'è espressa nella Bibbia, rappresentava *un notevole progresso, una vera e propria rivoluzione normativa*. A quel tempo, in quasi tutto il mondo conosciuto vigeva la legge della vendetta illimitata ad opera della parte lesa (cfr. Gen. 4:23). La Parola di Dio pose invece *un limite massimo ed invalicabile*, una pena edittale oltre la quale non si poteva andare.

Il taglione fu anche limitato da altre norme giuridico-morali, come il divieto della vendetta ed il comandamento dell'amore verso il prossimo (Lev. 19:18), nonché della carità verso i propri nemici (cfr. Prov. 25:21). Oltre a ciò, la legge mosaica fu la prima (insieme al Codice Hammurabi), a sottrarre l'applicazione della pena all'arbitrio individuale, introducendo la necessità dell'intervento

dell'intera collettività, oppure di un terzo soggetto (il magistrato), che rappresentava la giustizia obiettiva e la garanzia per l'applicazione del diritto.

C. LA PROCEDURA GIUDIZIARIA

Come abbiamo appena visto, per la legge mosaica la parte lesa non poteva farsi ragione da sé, come stabilivano quasi tutte le leggi penali del tempo, ma doveva denunciare l'accaduto agli anziani della città, aspettandoli la mattina di buon'ora vicino le porte della città (cfr. il caso descritto in Dt. 21:18-21, dove si tratta della disciplina pubblico di un figlio caparbio e ribelle verso i genitori). Questo fu *il primo Tribunale umano*, che nella Roma Imperiale trovò applicazione solo tredici secoli più tardi: alle porte della città l'anziano-magistrato ascoltava le parti (cfr. Ruth 4) e in convenuto aveva alla sua destra l'attore (cfr. Sal. 109:6). Se il convenuto non confessava la sua colpa, egli non poteva essere condannato senza l'attestazione di almeno due testimoni degni di fede (Dt. 19:15) e venivano sanzionate sia le false denunce che le false testimonianze.

Il compito del magistrato era quello di stabilire l'esistenza del reato e di punire il peccato: egli *doveva* far giustizia, ed era tenuto ad assolvere l'innocente e a condannare il colpevole (Dt. 25:1), senza avere riguardi personali o accettare donativi (Dt. 16:18-20).

La sanzione doveva essere proporzionata all'offesa ed incombeva sul solo colpevole: la legge ebraica era l'unica di quel tempo a proibire la punizione dei figli al posto dei genitori e viceversa (Dt. 24:16). Nello stesso Codice Hammurabi, il soggetto offeso si rivolgeva al giudice *soltanto* se non era riuscito a comporre privatamente la lite, ed in caso di prove insufficienti vigeva il principio della presunzione di colpevolezza: l'imputato doveva immergersi in un fiume e solo se sopravviveva era dichiarato innocente, mentre se affogava...

D. PRINCIPI GENERALI

Da questi primi rilievi possono già notarsi degli interessanti paralleli con l'odierno diritto penale italiano, anche sotto il profilo processuale: analizziamo, per ora, alcuni principi generali.

1. LA FUNZIONE DELLA PENA

Secoli di aspre discussioni hanno diviso gli studiosi su questo punto, ma in realtà essi non hanno fatto altro che seguire in linea di massima le indicazioni bibliche, magari senza neppure accorgersene...

Nella 'culla della civiltà giuridica', l'Occidente, tre sono state le teorie più accreditate:

- a) Alcuni studiosi hanno fatto prevalere *la teoria della retribuzione*: il reo ha sbagliato e deve essere punito adeguatamente.

La funzione del castigo è ancora oggi prevalente nel diritto penale italiano, ma fu la Bibbia (insieme con Hammurabi) il primo codice penale a riportare lo schema: "Se uno (pecca)... *dovrà* essere punito", oppure "Chiunque (pecca)... *dovrà* essere punito" (cfr. Lev. 20): per l'Eterno il peccato non può restare impunito e lo scopo principale della pena è la punizione del male.

- b) Altri studiosi hanno preferito *la teoria dell'intimidazione*: la punizione è necessaria per distogliere il singolo o la collettività dal commettere altri delitti.

Anche qui, fu la Bibbia il primo codice ad insegnare, duemila anni prima del diritto romano: "Gli altri l'udiranno e temeranno, e d'allora in poi non si commetterà più in mezzo ad Israele una simile malvagità" (Dt. 19:20; Cfr. Dt. 13:11; 17:13; 21:21; ecc.). Solo con l'influenza del Cristianesimo, il diritto romano aderirà a questa visuale nella funzione della pena: "Affinchè, spaventati dall'esempio, si commettano meno reati" (Dig. 48, 19, 6, 1); "Affinchè in seguito né il colpevole né altri tentino di fare altrettanto" (Dig. 48, 3, 6, 1).

c) In tempi più recenti si è fatta avanti anche *la teoria intermedia dell'emenda*: la punizione non è esclusa, ma va indirizzata al recupero ed al reinserimento sociale del reo.

Soltanto questa teoria, che ha radici nella filosofia greca, non trova conferme bibliche: il Signore dice piuttosto che l'uomo, peccando, cade in uno stato di morte e separazione da Dio (Rom. 6:23), e che i suoi pensieri divengono vani, l'intelligenza si ottenebra, il cuore si indurisce. Il peccatore perde così ogni sentimento, diventa ignorante e si abbandona sempre di più al peccato (Ef. 4:17-19).

L'attuale società ha avvalorato le Scritture: il sostanziale fallimento di tutte le forme di pene alternative con finalità rieducative ha confermato l'incapacità umana di "redimere" altri uomini dal punto di vista fisico e sociale, ma ancor più spirituale (cfr. Sal. 49: 7-8).

Per la Bibbia *tutti* hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e sono giustificati gratuitamente *soltanto* per la Sua grazia, mediante la redenzione che è *solo* in Gesù Cristo (Rom. 3:23-24). Il sangue di Cristo produce una redenzione spirituale, ma è anche l'*unico* capace di trasformare l'esistenza terrena dell'individuo e, quindi, della società. Ogni volta che l'uomo ha voluto discostarsi da questa legge di Dio, ha imboccato un vicolo cieco.

2. IL PRINCIPIO DI LEGALITA' E DI PROPORZIONALITA'

L'art. 1 del codice penale e l'art. 25 della Costituzione affermano che le pene possono essere inflitte solo nei casi stabiliti dalla legge e con le modalità e nei limiti da questa fissati. Inoltre, la gravità della pena dev'essere commisurata alla gravità del reato.

Questi non sono principi "vecchi quanto il mondo", ma rappresentano piuttosto delle "conquiste" delle più moderne legislazioni: esse però hanno il loro antenato più prestigioso proprio nella famigerata legge del taglione, come espressa nella Bibbia. Questa aveva le medesime finalità del principio di legalità e di proporzionalità: fu il taglione, per esempio, a fissare per la prima volta dei limiti alla vendetta personale, ed a stabilire le modalità di esecuzione della pena.

Basta confrontare il Levitico col Codice di Hammurabi, per scoprire che quest'ultimo, pur fondato sul criterio del taglione, ritiene applicabile la medesima pena solo nel caso in cui le parti siano del medesimo rango sociale, perchè altrimenti erano previste pene supplementari di vario genere per le persone meno abbienti. Oltre a questo, la Bibbia presenta un'ampia gamma di delitti, che costituiscono un *'numero chiuso'*: prevedendo anche i peccati commessi per errore (Num. 15:22-31), l'Eterno non dava possibilità di "inventare" nuovi delitti. Per ognuno di essi, inoltre, era prevista una pena commisurata alla gravità del fatto commesso.

La Bibbia fu la prima legislazione penale oggi conosciuta ad introdurre il principio "*nullum crimen, nulla poena sine lege*": ogni giudeo conosceva la Torah, e sapeva benissimo quali comportamenti violavano la Legge di Dio e quali ne fossero le conseguenze. Se egli peccava, non poteva giustificarsi adducendo la propria ignoranza dei dettami divini, né tanto meno la loro incompletezza o insufficienza: "la legge penale non ammette ignoranza", si dice ancora oggi.

3. IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA PENA

Spesso in passato sono state inflitte pene a soggetti estranei ai fatti criminosi, solo perché componenti lo stesso gruppo sociale o la stessa famiglia di appartenenza del reo: basti pensare che secondo il Codice Hammurabi se crollava la casa costruita da un architetto e moriva il figlio del padrone, era il figlio dell'architetto a dover essere ucciso (n. 230) !...

Ancora oggi questo sistema è usato in legislazioni meno progredite, ma anche da *tutti* gli Stati "moderni" in tempo di guerra, con l'istituto legale della rappresaglia. Lo stesso diritto penale italiano prevede la confisca di beni appartenenti a gruppi ed associazioni collegate ai singoli rei, nell'ipotesi di riorganizzazione del partito fascista o di associazione mafiosa.

Si comprende allora perché gli studiosi salutarono come una "conquista" l'art. 27 della Costituzione Italiana del 1948, il quale sanciva il principio secondo cui "la responsabilità penale è personale". A ben vedere, però, questo principio non è altro che la trascrizione moderna di Dt. 24:16 ("Ognuno sarà messo a morte

per il proprio peccato”) e di Ez. 18:20 (“L’anima che pecca sarà quella che morrà”). La Legge di Dio ha sempre individuato la responsabilità *personale*, e ad essa ha collegato l’inflizione di pene *individuali* e mai collettive.

PARTE SECONDA: I DELITTI E LE PENE

In questa seconda parte prenderemo in esame i singoli delitti e le singole pene ad essi relativi. La nostra attenzione *non* si dirigerà a *tutte* le figure criminose previste dal Pentateuco (non vi sarebbe spazio né necessità), ma si concentrerà solo su alcuni dei tanti aspetti che trovano paralleli nel moderno diritto penale italiano.

A. LE SINGOLE PENE

Il codice penale italiano presenta soprattutto due tipi di pene principali: quelle detentive (ergastolo, reclusione e arresto) e quelle pecuniarie (multa, ammenda). Si può dire che tutto il sistema è basato sull'alternativa fra l'allontanamento dalla società con l'internamento in carcere, da un lato, ed il pagamento di una somma a titolo risarcitorio, dall'altro. Solo in via eccezionale è prevista la pena di morte, applicabile esclusivamente in tempo di guerra, nel vigore del relativo Codice Militare.

Il "codice penale biblico" è fondato a sua volta su tre pene principali: la morte, l'esclusione dalla comunità e la pena pecuniaria. Nel Pentateuco non manca neppure l'idea della pena accessoria: se oggi a certi delitti conseguono il diritto gravi forme di incapacità nell'esercizio di taluni importanti diritti civili, in Israele *dopo* l'esecuzione della pena capitale poteva essere talvolta eseguita l'impiccagione del giustiziato, con una finalità chiaramente intimidatoria per la collettività (vedi sopra, I.D.1.b.).

Bisogna anche aggiungere che la Bibbia non prevede pene sostitutive o misure di sicurezza che, introdotte nell'ultimo secolo anche in Italia, non hanno però quasi mai dato i risultati sperati.

Rapportato ai sistemi penali di quel tempo, ed anche a molti degli attuali, il Pentateuco brilla per chiarezza, fermezza ed umanità. Le pene erano eseguite dall'intera comunità o in sua presenza, e discriminante essenziale erano *i delitti contro l'Eterno e la Sua Legge*: Israele era l'unica nazione teocratica fondata sulla Parola di YHWH, e questo elemento è indispensabile per comprendere molti dei rilievi che seguiranno circa le singole pene bibliche.

1. LA PENA DI MORTE

La morte del colpevole era in passato, ed anche oggi in molti Paesi, considerata *una* delle possibili pene. La Bibbia introdusse invece il principio della proporzionalità (vedi sopra, I.D.2.), per cui la morte non poteva essere data per *qualsiasi* reato, ma *solo* per quelli ritenuti più gravi e pericolosi da Dio, il cui numero e tipologia erano peraltro tassativamente previsti.

Rimaneva comunque la *funzione di purificazione* affidata a questa pena particolare: il sangue del colpevole lavava ed espiava la colpa commessa (cfr. Lev. 17:11), ristabilendo la pace sociale, la riconciliazione con Dio e la felicità (Dt. 19:13).

La pena di morte non può essere considerata un 'reliquo del passato': in Italia è stata in vigore fino a quasi cinquant'anni fa (sospesa solo dal 1890 al 1931 col Codice Zanardelli), ed in caso di guerra sarebbe pienamente ristabilita. Ma anche l'opinione pubblica non appare poi così contraria alla pena capitale, se è vero che negli 'anni caldi' del terrorismo sondaggi attendibili avevano stabilito che oltre il 60% della popolazione italiana fosse a favore di questa misura per i brigatisti rossi.

Moltissimi Stati moderni, compresi Paesi 'civili' come gli Stati Uniti d'America, conservano ed applicano la pena capitale. Non si può pertanto accusare di 'barbarie' la Bibbia, che invece per la prima volta *regolo' e limite'* il suo uso.

L'esecuzione della pena avveniva per lapidazione e solo in due casi per rogo: il contemporaneo matrimonio di un uomo con una figlia e con sua Omadre (Lev. 20:14) e la prostituzione della figlia del sacerdote (Lev. 21:9). Era prevista la partecipazione di tutta la comunità, ma al di fuori dei confini della città: lo scopo era chiaramente quello di responsabilizzare i Giudei, mentre invece oggi la punizione 'privata' del colpevole può favorire la consapevolezza del reato come di qualcosa di 'estraneo a sé', del reo come di un soggetto alieno non appartenente al medesimo contesto sociale, e della pena come di una conseguenza non evidente se non addirittura eventuale.

Tutto ciò può favorire la commissione di fatti criminosi, mentre la partecipazione collettiva alla punizione pubblica del reo (che ha comunque i suoi aspetti negativi) può agire in senso opposto (cfr. Gv. 8:7-9).

I delitti puniti con la morte erano soltanto i seguenti:

a. *cinque gravi violazioni del Patto con Dio*: il sacrificio agli idoli (Es. 22:20), la bestemmia contro l'Eterno (Lev. 24:10-16), la magia e la divinazione (Es. 22:18),

la profanazione del giorno del riposo (Es. 31:14 e par.), la falsa profezia (Dt. 18:20);

b. *Sette gravi delitti contro la famiglia, la persona e la moralità pubblica:* gravi mancanze contro i genitori (Es. 21:15, 17; Dt. 11:18-21), vizi contro natura, bestialità e sodomia (Lev. 20:13-16), adulterio con persone coniugate o fidanzate (Dt. 22:22-27), incesto con suocera o nuora (Lev. 20:11-14), prostituzione (Dt. 22:20-21), omicidio volontario (Es. 21:12), ratto (Es. 21:16).

Sarebbe fuorviante qualsiasi discussione sulla proporzionalità della pena alla gravità del reato: si potrebbe rischiare di mettere in discussione lo stesso pensiero di Dio. Questa è la Sua legge, ed ai suoi occhi questi delitti sono degni di morte: “I miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l’Eterno” (Is. 55:8).

2. L’ESCLUSIONE DALLA COMUNITA’ ED IL CARCERE

Quella che *oggi* è la misura più frequente nel diritto penale italiano, costituiva la regola *anche* nella società ebraica regolata dal Pentateuco: le altre nazioni di quel tempo e molti ordinamenti giuridici moderni non la prevedevano affatto, oppure la affiancavano a torture, fustigazioni ed ogni sorta di pene corporali, sconosciute nella Bibbia.

La ‘civile’ Roma Imperiale usava le torture per suscitare le deposizioni dei testimoni e flagellava a sangue i detenuti (cfr. At. 16:23), beffava e crocifiggeva i condannati a morte (cfr. Mt. 27:27-44), obbligava i prigionieri a lottare fra loro e contro le belve. Ancora oggi sistemi disumani sono usati in tutto il mondo contro i detenuti: i rapporti di Amnesty International denunciano ogni anno crudeltà impensabili compiute in molti Paesi dell’America Centrale e Meridionale, dell’Africa e dell’Asia.

Di fronte a questo scenario raccapricciante, il sistema biblico, che pure fu redatto circa 3500 anni fa, si eleva per livello morale e per rispetto della persona umana.

Il carcere, come sistema di confino forzato e di abbruttimento del reo, non era neppure previsto dalla Legge di Mosè, ma forse era presente già ai tempi dei

Patriarchi (Lev. 24:12) ed in quelli della monarchia (cfr. 2 Cron. 16:10; 18:26). Lo si ritrova, poi, in corrispondenza dell'esilio (cfr. Ger. 20:2; 29:26) e fu riproposto al ritorno in Palestina (Esd. 7:26). Nella Bibbia non sono però mai riportati casi di torture o di maltrattamenti compiuti durante la prigionia. Anche oggi, l'art. 27 della Costituzione Repubblicana del 1948 proclama: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità"...

La fustigazione era prevista soltanto per il marito che avesse calunniato la sposa di non essere vergine (Dt. 22:13-19) e con il limite tassativo di 40 colpi, "per timore che il tuo fratello resti avvilito agli occhi tuoi". Questo limite poteva essere abbassato per reati meno gravi, e comunque poteva essere ordinato solo dal giudice (Dt. 25:2-3).

Molto più frequente era invece *l'allontanamento dalla comunità israelitica*, misura oggi inconcepibile perché la sua gravità derivava direttamente dall'impostazione teocentrica della nazione d'Israele: essendo quello il popolo di Dio, l'esclusione da esso comportava l'automatico inserimento fra i pagani, e la volontaria rinuncia alle benedizioni particolari che l'Eterno aveva in serbo per ciascun soggetto componente il Suo popolo.

Proprio per questo doveva essere "reciso o "sterminato" da Israele chiunque avesse compromesso le istituzioni derivanti dal Patto e le ordinanze fondamentali del culto. Anche qui la pena era, nella mente di Javè, proporzionata al delitto: chi disprezzava o non adempiva la Legge nei suoi punti cardine aveva *già* scelto di essere escluso dal popolo di Dio.

I principali delitti punibili con la pena dell'allontanamento da Israele erano: il rifiuto della circoncisione (Gen. 17:14), la violazione della Pasqua per aver mangiato pane lievitato (Es. 12:15), gravi mancanze nel Giorno delle Espiazioni (Lev. 23:29-30), mangiare il sangue o altre violazioni relative ai sacrifici (Lev. 7:25-27; 17:9,14), il sacrificio non offerto nella Tenda del Convegno o più tardi nel Tempio di Gerusalemme (Lev. 17:3-4) e l'uso profano dell'olio santo e del profumo sacro (Es. 30:33, 38).

Questa pena, come le altre, non era inflitta per infrazioni accidentali o negligenza, ma *soltanto* per violazioni volontarie e deliberate (cfr. Num. 15:22-31).

3. LE PENE PECUNIARIE

Terzo pilastro del sistema delle pene 'bibliche' è rappresentato dalle pene pecuniarie, che nel Pentateuco sono di due tipi: l'ammenda e l'indennità.

Per quanto riguarda *l'ammenda*, occorre sottolineare come anche in questo caso la discriminante rispetto ai sistemi penali di quel tempo è data dall'umanità delle pene e dai limiti tassativi che la Legge imponeva a tale sanzione.

Il sistema biblico è fondato sulla proporzione tra danno arrecato e somma da versare, sempre entro limiti ben precisi: ancora oggi il diritto penale italiano si conforma a questi principi, e negli articoli 24 e 26 del codice penale vengono fissati dei limiti generali per la multa e l'ammenda, che saranno poi graduati all'interno delle singole figure criminose a seconda della loro gravità.

Nella Bibbia l'ammenda è prevista soprattutto per i reati contro la proprietà, dove si parla di restituzione da due a cinque volte il danno arrecato, ma non si prevedono in aggiunta pene corporali di nessun tipo. Un'ammenda fissa era invece prevista per l'offesa ingiusta alla reputazione di una giovane sposa (Num. 22:19). Già nella Legge mosaica erano dunque contemplati la '*restitutio in integrum*' ed il risarcimento dei danni patrimoniali e morali, questi ultimi, per inciso, 'conquista' giuridica degli ordinamenti moderni più progrediti...

Per ciò che concerne invece *le indennità*, esse non presentavano somme fisse, ma erano sempre rapportate agli usi correnti o al danno arrecato. Erano previste come pena accessoria per i rapporti fuori dal matrimonio (Es. 22:16-17), in alcuni casi di lesioni inflitte di proposito o per inavvertenza (Es. 21:18-36), in alcune ipotesi di reati contro la proprietà (Es. 22:1-15).

B. I SINGOLI DELITTI

Sicuramente la Legge mosaica non poteva contemplare *tutti* gli istituti dei più moderni sistemi penali, né *tutte* le disposizioni bibliche possono trovare

paralleli nei codici degli ordinamenti giuridici attuali. Ma anche in questo vediamo la grandezza di Dio:

Egli chiede al suo popolo una legge *sufficiente e comprensibile per quel tempo*, rispettando i limiti delle menti giuridiche di allora.

Non che le mancanze del Pentateuco siano mancanze nella mente di Dio, ma certamente a quel tempo non potevano essere compresi istituti giuridici raffinati come le cause di esclusione o diminuzione dell'imputabilità, gli stati emotivi e passionali, le circostanze scriminanti o aggravanti ed attenuanti, le cause di esclusione o di estinzione del reato e della pena, il tentativo, la desistenza, il recesso, il concorso formale e materiale di reati e tanti altri ancora. Per inciso, istituti del genere non esistevano neppure nel diritto romano e del basso Medio Evo...

Il progresso della scienza penale, quando c'è stato, dev'essere accolto con favore. Sarebbe però opportuno non perdere una visione storica dei problemi, e dare solo a Dio la gloria di tali progressi, perché le capacità umane sono state da Lui create e non provengono da noi (2 Cor. 4:5-6).

Ma esaminiamo ora le principali figure delittuose previste dal Pentateuco.

1. L'OMICIDIO

Il reato di omicidio compare nella Bibbia solo dopo il diluvio (Gen. 9:6), e fu la prima vera fattispecie di carattere penale prevista dal Decalogo (Es. 20:13). Colonna portante di ogni sistema penale che si rispetti, il delitto di omicidio trova ampio spazio anche nell'ordinamento italiano, ove se ne distinguono diverse forme: colposo, doloso, preterintenzionale, del consenziente. Sono inoltre previste circostanze aggravanti ed attenuanti, e si può dire che questo sia stato da sempre il reato più studiato dai giuristi, tanto che ora esso si presenta come un vero e proprio sistema a sé stante, completo e armonioso.

Quest'attenzione particolare ha però radici lontane: è il grande rispetto per la vita dell'uomo (cfr. Gen. 4:15), che ha portato anche la Legge di Dio ad occuparsi con un interesse speciale di questo reato.

Quasi tutti gli ordinamenti penali dell'antichità non conoscevano *la distinzione penale tra colpa e dolo*, né tanto meno facevano *distinzioni di grado all'interno della colpa*: nella stessa Roma, 'culla' del diritto, queste 'raffinatezze' furono introdotte soltanto dopo il 200 a.C..

La tripartizione che, nell'odierno codice penale italiano, è un aspetto essenziale dell'elemento soggettivo del reato (dolo, colpa grave, colpa lieve e lievissima), se affonda le sue radici nel diritto romano fu introdotto per la prima volta dalla Bibbia nella sua disciplina dell'omicidio.

Innanzitutto *il Pentateuco distingue fra omicidio volontario ed involontario*, proprio come oggi si distingue tra omicidio doloso e preterintenzionale. Inoltre la definizione di omicidio fornita dall'art. 575 del codice penale italiano ("Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno") è praticamente identica a quella contenuta in Es. 21:12, eccetto per la pena prevista.

Ancora. Se oggi si dice che *il dolo* si verifica laddove sussista la volontarietà o l'intenzionalità di uccidere, nella Bibbia il criterio è l'odio pregresso (Dt. 19:4-6), oppure l'uso di strumenti idonei a causare la morte (Num. 35:16-21). Se l'art. 577 c.p. prevede *la premeditazione* come circostanza aggravante del reato consumato, la Parola di Dio permette la cattura dell'omicida, in questi casi, anche davanti all'altare (Es. 21:14). Se oggi *l'omicidio dei genitori* è solo circostanza aggravante del reato base, nella Bibbia le semplici percosse a loro causate erano punite come l'omicidio stesso (Es. 21:15).

Unica nel suo genere è poi la previsione delle sei "*città rifugio*" in Israele per le persone che si erano macchiate di omicidi involontari: queste ultime per la Bibbia non sono "degne di morte", e quindi possono salvarsi dall'ira del parente prossimo dell'ucciso, senza spargere così "sangue innocente" (Dt. 19:5-6,10). Queste città rifugio erano ben raggiungibili da ogni parte d'Israele, e non erano conventi medievali in cui subire 'conversioni' forzate, ma piuttosto normali *città*' come le altre. L'omicida, prima di essere accolto, doveva "comparire in giudizio davanti alla comunità" per provare l'involontarietà dell'omicidio commesso e, se

veniva assolto, non doveva allontanarsi dalla città fino alla morte del Sommo Sacerdote (Num. 35:12,25).

Nessun codice penale è stato mai così umano per un atto involontario che provochi la morte di un uomo: in Italia l'omicidio preterintenzionale (cioè "oltre l'intenzione", involontario) è oggi punito con una pena minima di dieci anni di reclusione.

Inoltre, il 'diritto d'asilo' medievale permetteva la salvezza di *chiunque* si fosse rifugiato in chiese o monasteri, a prescindere dalla gravità del reato commesso. Ma la giustizia di Dio è "più alta" di quella degli uomini (cfr. Is. 55:9), e richiede invece che l'omicida volontario dovesse essere scacciato dalla città rifugio se riconosciuto colpevole, e riconsegnato al "vendicatore del sangue versato", ovvero sia un parente prossimo dell'ucciso, per essere giustiziato (Dt. 19:11-12).

L'omicidio *volontario* era poi l'*unico* reato per il quale fosse permessa la *vendetta personale*: il solo parente più prossimo della vittima poteva uccidere il colpevole (Num. 35:21), ma *non* poteva vendicarsi su altri membri della famiglia, come ancora oggi accade fra gli uomini 'civili', per esempio nel mondo della mafia o della camorra, con la pratica della vendetta illimitata o "faida".

L'importanza dell'omicidio nel pensiero di Dio trova conferma nelle disposizioni relative agli *omicidi di autori ignoti* (Dt. 21:1-9): in questi casi, se il colpevole non veniva trovato gli Anziani, a nome della collettività, dovevano ugualmente versare del sangue innocente di una giovane giovenca per espiare il peccato commesso. A confronto con la Bibbia, lo stesso diritto romano repubblicano, di oltre mille anni successivo, appare legge imperfetta pensata da uomini imperfetti: a Roma il padre aveva diritto di vita e di morte sui figli e non era imputabile di omicidio in questi casi (com'è diverso il principio biblico di Prov. 19:18!); l'uccisione di un capo dei gruppi familiari era molto più grave di quella di un uomo qualunque; l'omicidio degli schiavi non era considerato reato se commesso dal padrone, mentre era punibile a solo titolo di danneggiamento se prodotto da altri.

In ogni caso, fino all'illuminismo la pena dominante in tutto il mondo occidentale fu la morte per l'omicida, ed il sistema di esecuzione più diffuso era quello della vendetta privata, che nella storia del diritto penale antico fu regolata solo dalla Bibbia.

2. PERCOSSE E LESIONI

Il diritto penale italiano è su questo punto molto raffinato: in senso giuridico, si producono lesioni se da una rissa deriva una malattia, mentre le percosse hanno luogo se deriva qualche altro danno minore; inoltre si distinguono lesioni gravi e gravissime, lievi e lievissime.

Questo sistema è però il punto di arrivo di un lungo processo storico-giuridico, che ebbe il suo primo antenato nella Legge mosaica. Questa è una delle poche normative dell'antichità a prevedere pene molto umane in questi casi: mentre lo stesso codice penale italiano infligge oggi la reclusione da 3 mesi a 12 anni, il Pentateuco stabilisce *soltanto* un'indennità, accompagnata dal contributo alle spese mediche sopportate (Es. 21:18-19).

Al contrario di tutti i codici penali antichi, sono protetti anche i servi (Es. 21:20, 26-27). Se veniva percossa una donna incinta, in modo da provocare il suo parto, veniva imposta un'ammenda libera, ma in caso di danno si applicava la legge del taglione (Es.21:22-25).

Nel diritto romano, anche il reato di percosse e lesioni era lasciato alla vendetta personale e non esisteva il limite del taglione. Fino al XVIII secolo questi reati furono puniti con pene molto gravi come il bando e la mutilazione, e solo in rari casi con semplici pene pecuniarie, come previsto dalla Bibbia.

Fra le leggi penali contemporanee al Pentateuco, l'unica che possa meritare qualche confronto è il Codice di Hammurabi, il quale però descrive una differenza di pena a seconda della classe sociale di appartenenza dell'offeso: veniva stabilito il limite del taglione per percosse e lesioni tra uomini liberi e di rango elevato, mentre invece era prevista una semplice pena pecuniaria se si

trattava di schiavi (nn. 196-198). Per la Legge di Mosè, in quest'ultima ipotesi era prevista la libertà del servo (Es. 21:26-27).

Inoltre, nel Pentateuco anche i danni provocati dagli animali sono suscettibili di pena pecuniaria: il brano di Es. 21:28-36 è anche più analitico dell'attuale art. 2052 cod. civ. italiano, che punisce ancora oggi il proprietario per danni causati dal proprio animale.

3. IL FURTO

Il versetto più breve dell'intera Bibbia nella traduzione del dott. Luzzi è quello di Es. 20:15, dove il §Signore prescrive: "Non rubare". Anche questo divieto è divenuto un pilastro delle odierne legislazioni penali, ma nessun codice moderno potrà mai raggiungere la perfezione del decimo comandamento (Es. 20:17), laddove si vieta anche di *desiderare* la casa, la moglie, la servitù e le ricchezze del prossimo. L'uomo, anche nei suoi codici penali, può essere simile a Dio tutt'al più nel sanzionare o perseguire i gesti esteriori ed evidenti, ma non riuscirà mai a sradicare da cuori irrigenerati il desiderio stesso di rubare, che ne è poi quasi sempre il movente o il fondamento.

Legislazioni antiche e moderne prevedono la pena di morte oppure la mutilazione o la fustigazione del ladro: il principio biblico del taglione eleva invece la Legge mosaica su un piano più alto. Il colpevole, pur avendo commesso un reato, è sottoposto ad una semplice *sanzione civile*: egli dovrà effettuare *soltanto* una 'restitutio in integrum', risarcendo il danno provocato mediante la restituzione del maltolto, in una misura però sempre superiore, dalle due alle cinque volte (Es. 22:1-15). Il principio biblico è dato dal limite "occhio per occhio, dente per dente": per i reati contro il patrimonio esso diviene "cosa per cosa" e viene aggiunta una penalità che risultava d'impossibile applicazione nei reati contro la persona.

Questo sistema è senz'altro più umano di quelli previsti nel Codice Hammurabi o nel diritto romano, nei quali il furto era un reato privato punibile anche con la morte. Nessun paragone è proponibile neppure con l'odierno diritto islamico fondato sul Corano (cd. *sharia*), per il quale dev'essere amputata una

mano; o con lo stesso codice penale italiano, che prevede, *insieme*, multe fino a 3 milioni e reclusione fino a 10 anni. Sino a due secoli fa, comunque, nell'Occidente 'civile', il ladro poteva sempre essere condannato alla pena capitale ed ucciso direttamente dall'offeso.

Nell'economia del Pentateuco appare notevole, sotto questo profilo, anche Es. 22:2, laddove si prevede la prima forma conosciuta di legittima difesa come circostanza scriminante, nonché la flagranza di reato ed il furto con scasso. Sottolineiamo, per inciso, che per il diritto penale italiano la legittima difesa in caso di furto flagrante esclude l'illiceità di un eventuale omicidio, così come per la Bibbia che in quest'ipotesi afferma: "non v'è delitto di omicidio" (Es. 22:2). Era tale, peraltro, la disciplina normativa prevista fino all'Illuminismo ed inaugurata dal diritto romano.

Un'altra annotazione dev'essere fatta circa *il giuramento*, previsto dalla Bibbia per decidere alcune ipotesi di furto (Es. 22:8,11). Ancora oggi, prendendo le mosse dal diritto romano, il giuramento assume un'importanza centrale nel diritto processuale civile italiano: come per la Bibbia, esso ha efficacia di prova legale assoluta e va effettuata con forme solenni. L'unica differenza è data dall'estensione moderna a qualsiasi forma di contenzioso civile, e non alla sola ipotesi di furto, come invece accade nel Pentateuco. Quest'ultimo punisce il furto, lo ripetiamo, *solo* con sanzioni pecuniarie e *mai* con misure penali, come invece prevede lo stesso codice penale italiano con la restrizione della libertà personale.

4. ADULTERIO, INCESTO E VIOLENZA CARNALE

"Non commettere adulterio" (Es. 20:14). Nella Legge di Dio vige il divieto assoluto, per uomini e donne sposate, di avere rapporti sessuali con persone diverse dal coniuge. *A titolo di pena*, Lev. 20:10 commina la morte sia per l'adultero che per l'adultera: la sanzione è uguale per *entrambi* ed *entrambi* dovevano essere puniti.

L'inflizione della pena capitale è giustificata dall'importanza centrale del rapporto matrimoniale nel pensiero di Dio (vedi per esempio i divieti di matrimoni misti di Num. 36), e dalla gravità di ogni mancanza alla fedeltà coniugale, che è il

fondamento del matrimonio stesso (cfr. Gen. 2:24; Mt. 19:6). Gesù ha radicalizzato l'adulterio, estendendolo a qualunque pensiero impuro, compiuto anche da persone non sposate (Mt. 5:27-28).

Nella storia del diritto occidentale si è sempre previsto questa figura criminosa, ma in realtà *erano solo le donne ad essere punite*, con la morte o l'infamia sociale: il diritto dell'uomo all'adulterio (purchè con donne non sposate) era contemplato nel diritto romano, mentre solo col diritto canonico (che *qualche* riferimento alla Bibbia lo ha sempre fatto), si affermò la parificazione dell'infedeltà del marito a quella della moglie.

Il codice penale italiano, fino al 1968, prevedeva *due* figure criminose distinte: l'adulterio della moglie e il concubinato del marito. Nel primo caso (art. 559 cod. pen.) la pena, anche per il correo, era fino ad un anno di reclusione e di due in caso di relazione adulterina; nel secondo caso (art. 560 cod. pen.), l'uomo e la sua 'concubina' erano puniti con la reclusione fino a due anni. L'adulterio era comunque solo quello della moglie, ed era considerato come fattispecie criminosa più grave da quasi tutti gli studiosi. L'errore farisaico raccontato in Gv. 8:3-5 non esiste, evidentemente, solo nelle menti di uomini 'antiquati'... d'altro canto il perdono di Dio, che non nasconde il peccato commesso e nello stesso tempo redime la donna pentita (v. 11), s'innalza al di sopra di ogni imperfetta legge umana, che da sempre ha teso a perseguire le donne, spesso considerandole streghe o esseri diabolici e non persone umane, creature amate da Dio, come fa il Pentateuco.

Per inciso, anche se l'esclusione della rilevanza penale dell'adulterio è conseguenza di un più ampio processo di disgregazione della famiglia e del matrimonio, si può notare come l'adulterio abbia oggi in Italia ancora rilievo civilistico: sotto il nome tecnico di 'violazione del dovere di fedeltà coniugale', esso rappresenta uno dei fatti che possono rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e che costituiscono eventuali presupposti della separazione e successivamente del divorzio dei coniugi (cfr. art. 151 cod. civ.).

Per quanto riguarda poi **l'incesto**, le severe prescrizioni di Lev. 18:6-16,19-21 e la sanzione della pena capitale di Lev. 20:11-14 sono state le prime previsioni legislative che punissero la 'commistio sanguinis'. La gravità di tali previsioni si spiega anche per la considerazione che quella era un'epoca in cui non erano conosciuti i rischi fisiologici collegati a tali impurità, e queste normalmente non erano vietate da nessuna legge umana, almeno fino al diritto romano imperiale. Il Creatore, invece, era ben a conoscenza di questi rischi e voleva che il Suo popolo li evitasse accuratamente.

Il diritto penale moderno, quando ha previsto l'incesto come figura criminosa, ha riportato integralmente quanto previsto dalla Legge di Dio o almeno vi ha fatto riferimento, senza magari riconoscerlo. Solo il Codice Napoleonico del 1810 abrogò l'istituto, in un momento storico in cui si volevano buttare a mare i 'panni sporchi' del potere temporale cattolico insieme con il 'bambino' delle Sacre Scritture.

Fino all'attuale art. 564 cod. pen., il diritto penale italiano ha sempre previsto la pena della reclusione (ora fino a otto anni) per entrambi i rei, e soltanto nei casi previsti dalla Bibbia, ovvero i rapporti sessuali fra genitori, fratelli e sorelle, figli e nipoti, zii, nuore e cognati.

L'unico elemento a variare nel tempo è stata la pena: morte, fustigazione, reclusione, perdita del rango civile. La gravità della pena è determinata sulla base di variabili disparate, culturali e sociali, che vanno attentamente esaminate prima di esprimere giudizi frettolosi.

Per quanto riguarda, poi, **la bestialità**, cioè gli atti sessuali compiuti con animali, possiamo ricordare come essa sia prevista come reato solo dal Pentateuco (Lev. 20:15-16), e da quest'ultimo sia punito severamente. Il codice penale italiano, invece, prevede oggi, in questo caso, responsabilità penali solo a titolo di maltrattamenti di animali (art. 727 cod. pen.) o di danneggiamento di animali altrui (art. 638 cod. pen.). E, purtroppo, ipotesi simili non fanno parte solo della fantascienza giuridica...

Per ciò che concerne, infine, **la violenza carnale**, Deut. 22:23-29 ha in vista soprattutto la protezione del fidanzamento e del matrimonio, e prevede per la prima volta la distinzione, oggi nota a tutti i codici penali avanzati, fra congiunzione carnale consensuale ed abusiva. Nel primo caso (v. 24) se la donna “non grida”, pur essendo in città, la pena si estende anche a lei perché si presume il suo consenso. Nel secondo caso (v. 27), invece, la donna che “ha gridato ma non c’era nessuno per salvarla... non è degna di morte”, perché il suo mancato consenso è presunto dal luogo del commesso delitto, che si trova lontano da un centro abitato. In ogni caso “morirà soltanto l’uomo” (v. 25) e la congiunzione carnale va punita anche se compiuta con donne non fidanzate (vv. 28-29).

La gravità della pena dev’essere ravvisata nell’importanza che il fidanzamento, ed in generale la purezza e la fedeltà nei rapporti sessuali, ha nel pensiero di Dio (cfr. Mt. 1:19). Da notare, comunque, che la discriminante del consenso della donna è ancora oggi il fulcro della legislazione penale italiana in materia, che punisce la violenza sessuale solo se estorta al soggetto più debole.

5. LA BESTEMMIA

La Legge mosaica vietava la bestemmia contro Dio (Es. 22:28), ma non ne prevedeva la pena da infliggere: il problema si pose in Israele quando il figlio di una donna giudea e di un uomo egiziano, durante una lite maledisse l’Eterno e bestemmì il Suo Santo Nome: condotto a Mosè e messo in prigione, il Signore ordinò la sua lapidazione fuori del campo da parte di tutta la comunità (Lev. 24:10-16).

In realtà, se la pena di morte era prevista per le maledizioni rivolte ai genitori terreni (cfr. Lev. 20:9), quanto più doveva essere inflitta per la bestemmia contro il Padre Celeste!

E’ questa *la prima previsione, nella storia dell’uomo, di un reato contro la Persona di Dio*. Le religioni antiche conoscevano dèi di pietra o di legno, e non potevano contemplare ipotesi di bestemmia. A Roma c’erano tante religioni

quante erano le nazionalità presenti, e il diritto romano non conosceva delitti di religione: le ingiurie contro le divinità erano lasciate alla vendetta divina.

Solo con l'ingresso del Cristianesimo come religione ufficiale dell'Impero (313 d.C.), la bestemmia fu considerata un grave delitto, da punire con la morte o altre incisive sanzioni penali. Già da allora, però, si confuse l'Eterno con il Cattolicesimo, e questo atteggiamento è giunto fino ai nostri giorni.

Il codice penale italiano (che nel secolo scorso non contemplava la bestemmia come reato), fino al 1995 prevedeva *due* distinti delitti:

* *il vilipendio della Religione di Stato e l'offesa alla fede religiosa*, punibili con il carcere da uno a tre anni, che consisteva nel disprezzare, oltraggiare, schernire e offendere (artt. 402-405 c.p.);

* *la bestemmia vera e propria*, punibile con l'ammenda fino a £. 600.000, che consisteva in invettive o attacchi verbali oltraggiosi e sconvenienti (art. 724).

Entrambi i reati dovevano essere commessi in pubblico, ma da molte parti fu sollevata la questione dell'incostituzionalità di quello che era giustamente apparso come un ulteriore privilegio concesso al Cattolicesimo, che peraltro con il Concordato del 1984 non avrebbe dovuto più essere considerata la 'religione di Stato' in Italia. Questi reati erano infatti puniti solo in parte e con pene minori se commessi contro un qualsiasi culto 'ammesso dallo Stato', diverso cioè da quello cattolico, secondo la terminologia cara alla legislazione fascista.

Oltre a ciò, può rilevarsi come l'influenza cattolica sul diritto si faccia sentire: per la bestemmia, il codice penale italiano poneva *sullo stesso piano* la Divinità e le persone o i simboli venerati (santi, madonne, croci, ostie consacrate). Veniva inoltre punito *più severamente* il vilipendio di persone o cose (preti, statue, immagini, altari, paramenti), infliggendo la reclusione fino a tre anni, di quanto non fosse la bestemmia contro Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, per la quale erano previste solo pene pecuniarie.

A tal proposito, il Signore Gesù Cristo la pensava molto diversamente: la bestemmia contro lo Spirito Santo, Egli disse, sarà l'unica che Dio non perdonerà agli uomini (Mt. 12:31-32). La stessa Legge di Mosé, peraltro, distingue molto

bene la persona dell'Eterno dai servitori e dalle cose usate per il culto levitico: la bestemmia, nel Pentateuco, era infatti punita solo se rivolta contro Dio.

Pensate che, invece, lo stesso turbamento di una funzione religiosa cattolica poteva essere punita, fino al 1995, con la reclusione fino a tre anni (art. 405 cod. pen.), mentre maledire il Santo Nome dell'Eterno poteva provocare solo una modesta perdita economica (art. 402 cod. pen.)!...

Ma tutto ciò appartiene, ormai, alla storia del diritto italiano: di recente, con l'art. 57 del decreto legislativo n. 507/99, è stato definitivamente abrogato l'art. 724 cod. pen. ed è stato cancellato dall'ordinamento giuridico il reato della bestemmia, che già la Corte Costituzionale aveva 'depurato' della parte relativa ai "simboli e alle cose venerate nella religione dello Stato" (sentenza n. 440/95).

Di conseguenza, dal 1995 al 1999 la bestemmia costituiva reato solo se rivolta contro Dio, mentre oggi (purtroppo!) non è più punibile penalmente chiunque maledice o oltraggia anche il Nome del Signore. Un ennesimo caso di 'massimalismo all'italiana', con il quale si è gettato a mare il bambino insieme all'acqua sporca...

Da notare, infine, che gli artt. 402-405 c.p. sono tuttora pienamente in vigore, per cui ancora oggi in Italia rischia il carcere fino a tre anni chiunque vilipende oppure offende la 'religione dello Stato' (*sic!*) ovvero chi pone in essere gli stessi comportamenti contro chi la professa o ne è ministro di culto, oppure chiunque vilipende le cose utilizzate per il culto cattolico ovvero crea turbamento o impedimenti nelle funzioni religiose cattoliche. *Lex dura lex sed lex*: se questi reati vengono commessi "contro un culto ammesso nello Stato" (*sic!*) ancora oggi "la pena è diminuita" (art. 406 cod. pen.).

6. TESTIMONI E FALSA TESTIMONIANZA

La legge di Mosè è all'avanguardia rispetto alle legislazioni di ogni epoca anche in tema di apparato probatorio a sostegno di una sentenza penale. Per la Bibbia nessuna condanna poteva essere pronunciata contro una persona *se non sulla base della deposizione di due o più testimoni*: questa regola non riguardava solo la pena di morte (Num. 35:30; Dt. 17:6), ma anche qualsiasi altra sanzione

(Dt. 19:15). Inoltre, in caso di sospette false testimonianze, le parti delegavano i giudici per compiere una “diligente inchiesta”: nell’ipotesi di comprovata falsità, il testimone doveva subire “quello che egli aveva intenzione di fare al suo fratello” (Dt. 19:16-19). Lo stesso Decalogo prescrive: “Non attestare il falso contro il tuo prossimo” (Es. 20:16).

Nell’odierno ordinamento giuridico italiano, la prova per testimoni è prevista sia nel processo civile che in quelli penale e del lavoro. Nel primo caso, in particolare, essa è ritenuta una prova di secondaria importanza, perché tutto il processo civile è fondato sulle prove documentali: in ogni caso, la legge disciplina attentamente i suoi limiti di ammissibilità e la sua efficacia probatoria (artt. 2721-2726 cod. civ.), nonché le ipotesi in cui vi sono dovere, facoltà o divieto di deporre come testimoni (artt. 244-248 cod. proc. civ.).

Nel processo penale e nel nuovo processo del lavoro, invece, la testimonianza è il primo mezzo di prova contemplato dal Codice di Procedura Penale e dalla legislazione lavoristica: essa è, come per la Bibbia, la prova principale per poter emettere qualsiasi sentenza di condanna. Le nostre leggi sono senz’altro più raffinate e prevedono regole precise sull’oggetto e sui limiti della testimonianza; sulle incompatibilità e sugli obblighi del testimone, sui segreti professionali, d’ufficio o di Stato e sulla reticenza (artt. 194-204 cod. proc. pen.).

Non c’è nessuna previsione, però, in merito al numero dei testimoni necessari: è pertanto sempre ipotizzabile che il giudice penale o del lavoro, nel suo libero apprezzamento delle prove, condanni un soggetto sulla deposizione di un solo testimone, pur dovendone sempre dar conto nella motivazione del suo provvedimento.

Inoltre, appare diversa la rilevanza data alla stessa persona del testimone: mentre per il diritto odierno è un semplice spettatore neutrale, per la Bibbia egli è un’autentica parte in causa. Non doveva infatti testimoniare soltanto la verità conosciuta, ma assumersene tutta la responsabilità, eseguendo per primo la eventuale sentenza di condanna (Dt. 17:7). In questo senso, allora, sono considerati testimoni anche l’Eterno (Sal. 89:37) e la Sua Parola (Sal. 119).

Per ciò che concerne poi **il reato di falsa testimonianza**, dato il rilievo che tale mezzo di prova ha nel processo penale, è oggi prevista la reclusione fino a tre anni, che si eleva sino a venti anni se dal fatto è conseguita una condanna penale per altri. E pensare che nel Codice Hammurabi era prevista addirittura la pena di morte!

Il reato consiste nell'affermare il falso, negare il vero o tacere su ciò che si sa, ed in caso di ritrattazione è esclusa la punibilità (artt. 372, 375, 376, 384 cod. pen.), mentre è punito anche il rifiuto di deporre senza giustificato motivo (art. 256 cod. proc. civ.). E' questo un tipico caso in cui va apprezzato il progresso della scienza penalistica, pur senza dimenticare l'originalità e la profondità delle disposizioni contenute nella Legge di Mosè.

CONCLUSIONE

Non vogliamo dilungarci ancora. Per il solo settore del diritto penale il Pentateuco offre altri spunti molto interessanti, per esempio, in tema di corruzione e concussione (Dt. 16:19; Es. 23:8); di rapporto peccato-punizione-sacrificio (Lev. 1-7); di prostituzione (Dt. 22:21); di omosessualità (Lev. 18:22); di restituzione del maltolto (Num. 5:5-10). Preferiamo invece concludere qui il nostro studio che, seppure nella sua incompletezza, mettiamo nelle mani del Signore perché lo usi per l'avanzamento del Suo Regno.

In conclusione, riteniamo possibile affermare quanto segue:

1. *La Legge di Mosè, ad un'accurata analisi, non appare antiquata.*

E' una legge di 3500 anni fa, redatta per un popolo nomade e dedito alla pastorizia: per comprenderla meglio bisogna penetrare le condizioni economico-sociali di Israele di allora, ma essa comunque regge il confronto e supera in perfezione morale e giuridica qualsiasi ordinamento penale dell'antichità.

2. *Nella Legge di Mosè è evidente il dito di Dio. (Es. 31:18)*

Anche i confronti con codici penali ad essa successivi non fanno altro che esaltare la sua meravigliosa logica interna, che non è dovuta all'intelligenza di uomini ma alla saggezza del Creatore.

3. *La Legge di Mosè è sorprendentemente attuale.*

Anche se ciò è generalmente sconosciuto dagli studiosi di diritto, la Bibbia è autonoma rispetto ad altre legislazioni antiche, ma nello stesso tempo ha influenzato molti codici penali del passato, ed ancora oggi è possibile riscontrare tracce della sua influenza, per esempio, nel diritto penale italiano.

4. Ogniqualvolta l'uomo ha voluto *discostarsi*, volontariamente o anche inconsapevolmente, dalla Legge di Dio espressa nella Bibbia, le sue norme appaiono inferiori a quelle contenute nel Pentateuco.

Ogniqualvolta, invece, l'uomo ha compiuto progressi *non contrari* alle Scritture, essi sono apparsi degni di apprezzamento.

Così, in conclusione, risuonano ancora oggi, in tutta la loro attualità, versetti d'oro come questi:

“L'Eterno ti metterà alla testa e non alla coda, e sarai sempre in alto e mai in basso, se ubbidirai ai comandamenti dell'Eterno, del tuo Dio, i quali oggi ti do, perché tu li osservi e li metta in pratica” (Dt. 28:13).

A Dio solo sia la gloria e l'onore, nei secoli dei secoli. Amen.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., "Dizionario biblico", ed. Claudiana, spec. voci: "Delitti e pene", "Testimonio", 1982.
- ANTOLISEI, "Manuale di diritto penale", ed. Giuffrè, voll. I-II-III, parte generale e parte speciale, *passim*, 1982.
- ARANGIO-RUIZ, "Istituzioni di diritto romano", ed. Jovene, *passim*, 1982.
- ARCHER, "La parola del Signore: I vol. – Introduzione all'Antico Testamento", ed. Voce della Bibbia, *passim*, 1974.
- CASERTANO, DE VIVO, "Storia", vol I, ed. Bulgarini, 1979, p. 47 ss.
- CRISPIGNI, "Diritto penale italiano", vol. I, ed. Giuffrè, 1952, p. 47 ss.
- MANLEY, "Il nuovo manuale della Bibbia", ed. E.R.A., 1956, p. 136 ss.
- MOSCATI, "Antichi imperi d'Oriente", ed. Il Saggiatore, 1963, p. 92 ss.
- PACHE (a cura di), "Nuovo Dizionario Biblico", Edizioni Centro Biblico, spec. voci: "Pena, castigo", "Hammurabi", "Omicida", 1985.
- PAOLUCCI, "Storia", vol. I, ed. Zanichelli, 1974, p. 66 ss.